



**ALLEGATO A alla Dgr n. 1534 del 03 novembre 2015**

**MODIFICHE AL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)**

PTA vigente	Modifiche proposte
<b>Art. 33 - Sfiotori di piena delle reti fognarie miste</b>	<b>Art. 33 - Sfiotori di piena delle reti fognarie miste</b>
<p>...</p> <p>4. Gli sfiotori di piena devono essere dotati, prima dello sfioro, almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani e, ove possibile, anche di una sezione di abbattimento dei solidi sospesi sedimentabili. A tal fine, i gestori della rete fognaria devono provvedere a redigere un programma di adeguamento degli sfiori esistenti che deve essere approvato dall'AATO e comunicato alla provincia entro due anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano. Entro il 2014 tutti gli sfiotori dovranno essere dotati di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani. Eventuali casi di situazioni particolari e limitate ove non vi sia la possibilità tecnica di realizzare né l'una né l'altra delle suddette azioni a costi sostenibili e nel rispetto delle condizioni di sicurezza, dovranno essere adeguatamente documentati e giustificati nel succitato programma di adeguamento. In tal caso l'AATO dovrà ricomprendere nel piano d'ambito gli interventi necessari a ridurre l'impatto di tali sfiori sui corpi idrici recettori.</p>	<p>...</p> <p>4. Gli sfiotori di piena devono essere dotati, prima dello sfioro, almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani e, ove possibile, anche di una sezione di abbattimento dei solidi sospesi sedimentabili. A tal fine, i gestori della rete fognaria devono provvedere a effettuare una ricognizione degli sfiotori esistenti che consenta di individuare, almeno per ordine di grandezza, i rapporti tra la portata di punta della fognatura in tempo di pioggia e la portata media della fognatura in tempo di secco nelle 24 ore e a redigere un programma di adeguamento degli sfiori esistenti che deve essere approvato dal Consiglio di Bacino e comunicato alla Provincia entro il 2016. Gli stralci operativi del programma di adeguamento, periodicamente aggiornato, dovranno far parte dei Piani d'Ambito. Il programma di adeguamento dovrà prevedere che gli sfiotori siano dotati almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani, laddove sia tecnicamente ed economicamente sostenibile.</p>

PTA vigente	Modifiche proposte
<b>Art. 34 - Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche</b>	<b>Art. 34 - Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche</b>
<p>1. ... quindi lo scarico in fognatura dell'insediamento in questione viene considerato alla stessa stregua degli scarichi industriali in fognatura.</p> <p>...</p>	<p><i>Al comma 1 dopo la tabella di cui al punto e.3 sono eliminate le seguenti parole</i></p> <p>1. ... quindi lo scarico in fognatura dell'insediamento in questione viene considerato alla stessa stregua degli scarichi industriali in fognatura.</p>
	<p><i>Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma 9:</i></p> <p>9. Esclusivamente per le acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche, provenienti da installazioni o edifici isolati in ambiti territoriali particolari, laddove a motivo degli aspetti ambientali, paesaggistici o dell'orografia e comunque per la singolarità dei luoghi, non è possibile realizzare sistemi di trattamento in loco adeguatamente efficienti a</p>

	<p>costi sostenibili, inclusi i sistemi di cui all'art. 21, né provvedere all'allontanamento dei reflui prodotti tramite un classico sistema di collettamento a costi sostenibili, il concetto di stabilità e continuità del sistema di collettamento di cui al comma 1 lettera w dell'art. 6, è fatto salvo purché lo scarico sia indirizzato in fognatura e a un idoneo sistema di trattamento, mediante un sistema di pozzetti, condotte, serbatoi a tenuta anche mobili, che garantiscano in ogni momento e in ogni punto l'assenza di contatto tra il refluo e l'ambiente esterno. Tali sistemi vanno verificati caso per caso dall'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in fognatura.</p>
--	---

PTA vigente	Modifiche proposte
<b>Art. 37 - Acque reflue industriali</b>	<b>Art. 37 - Acque reflue industriali</b>
<p>6. Le reti di raccolta, di nuova realizzazione, a servizio di stabilimenti industriali devono essere realizzate con linee separate di collettamento e scarico per le acque di processo, le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico e le acque meteoriche di dilavamento di cui all'articolo 39. In caso di dimostrata impossibilità tecnica, adeguatamente documentata, a convogliare al recettore finale separatamente le diverse acque di scarico, queste possono essere convogliate tramite un unico scarico comune purché siano predisposti idonei punti di campionamento, da realizzarsi immediatamente a monte del punto di confluenza, in conformità alle indicazioni dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, che consentano di accertare le caratteristiche delle acque reflue scaricate dalle singole reti di collettamento.</p> <p>7. Le reti esistenti devono essere adeguate alle disposizioni del comma precedente entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.</p>	<p>6. Le reti di raccolta, di nuova realizzazione, a servizio di stabilimenti industriali devono essere realizzate con linee separate di collettamento e scarico per le acque di processo, le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico e le acque meteoriche di dilavamento di cui all'articolo 39. In caso di dimostrata impossibilità tecnica adeguatamente documentata, o in caso di dimostrata eccessiva onerosità rispetto ai benefici ambientali conseguibili, a convogliare al recettore finale separatamente le diverse acque, e/o nel caso in cui si dimostri mediante certificazione analitica che le acque meteoriche di dilavamento di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 39 sono qualitativamente simili alle acque di processo, tali acque possono essere trattate congiuntamente e convogliate tramite un unico scarico comune, purché siano predisposti idonei punti di campionamento, da realizzarsi immediatamente a monte del punto di confluenza, in conformità alle indicazioni dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, che consentano di accertare le caratteristiche delle acque reflue scaricate dalle singole reti di collettamento, e previa dimostrazione tecnica dell'idoneità dell'impianto di trattamento e dell'assenza di fenomeni di diluizione.</p> <p>7. Le reti esistenti devono essere adeguate alle disposizioni del comma precedente anche al fine di evitare la diluizione delle acque di processo con le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico e con le acque meteoriche di dilavamento di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 39, e secondo la tempistica fissata dall'autorità preposta all'istruttoria per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di processo.</p>

PTA vigente	Modifiche proposte
<b>Art. 38 Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura</b>	<b>Art. 38 Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura</b>
2. .....31/12/2015.....	2. .....31/12/2018.....

PTA vigente	Modifiche proposte
<b>Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio</b>	<b>Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio</b>
1. ... La valutazione della possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente non avvenga o non si esaurisca con le acque di prima pioggia deve essere contenuta in apposita relazione ... (...)	1. ... La valutazione della possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente non avvenga o si esaurisca con le acque di prima pioggia deve essere contenuta in apposita relazione... (...)
3. ... In tali casi lo scarico delle acque trattate di seconda pioggia può avvenire in fognatura nera o mista solo previo assenso del Gestore della rete fognaria....	3. ... In tali casi il recapito delle acque trattate di seconda pioggia può avvenire in fognatura nera o mista solo previo assenso del Gestore della rete fognaria....
3. ... d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, nonché altri piazzali o parcheggi, per le parti che possono comportare dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, come individuate al comma 1, di estensione superiore o uguale a 5000 m <sup>2</sup> ;	<i>Alla fine del comma 3 lettera d) sono aggiunte le seguenti parole:</i> 3. ... d) .....con esclusione di cave, miniere e ogni altra attività che comporti movimenti di terra finalizzati alla realizzazione di opere e manufatti, come i cantieri di costruzione con movimento terra e gli impianti di lavorazione di inerti naturali. e) superfici esposte all'azione della pioggia, destinate al carico e/o alla distribuzione dei carburanti, anche senza vendita degli stessi, e ad operazioni connesse e complementari che comportino analogo rischio di dilavamento di oli, tensioattivi e altre sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente. (...)
e) superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione dei carburanti nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;	<i>Dopo la lettera e) del comma 3 è inserito il seguente paragrafo:</i> Tra le superfici di cui alla lettera e) sono comprese le superfici destinate alla vendita all'ingrosso di carburanti ed i punti di distribuzione di carburanti per uso aziendale e privato in generale. Devono essere trattate le acque di prima pioggia provenienti da superfici nelle quali può esservi il trascinarsi di sostanze derivanti dal carico e distribuzione dei carburanti. Possono essere escluse dal trattamento delle acque di prima pioggia le superfici non connesse con il carico e la distribuzione dei carburanti e che non comportino rischio di dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente.
4. ...	4. ...

<p>Ai fini del calcolo delle portate e dei volumi di stoccaggio, si dovranno assumere quali coefficienti di afflusso convenzionali il valore 0,9 per le superfici impermeabili, il valore 0,6 per le superfici semipermeabili, il valore 0,2 per le superfici permeabili, escludendo dal computo le superfici coltivate.</p>	<p>Ai fini del calcolo delle portate e dei volumi di stoccaggio, si dovranno assumere quali coefficienti di afflusso convenzionali il valore 0,9 per le superfici impermeabili ed il valore 0,6 per le superfici semipermeabili. Le disposizioni del comma 3 non si applicano nel caso sia dimostrato che le caratteristiche di permeabilità dell'area sono tali da determinare un coefficiente di afflusso pari o inferiore a 0,4.</p>
<p>5. Per le seguenti superfici:</p> <p>a) strade pubbliche e private;</p> <p>b) piazzali, di estensione inferiore a 2.000 m<sup>2</sup>, a servizio di autofficine, carrozzerie e autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue;</p> <p>c) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva inferiore a 5000 m<sup>2</sup>;</p> <p>d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, di estensione inferiore a 5.000 m<sup>2</sup>;</p> <p>e) tutte le altre superfici non previste ai commi 1 e 3; le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio, convogliate in condotte ad esse riservate, possono essere recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di nulla osta idraulico e fermo restando quanto stabilito ai commi 8 e 9. Nei casi previsti dal presente comma, laddove il recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo non possa essere autorizzato dai competenti enti per la scarsa capacità dei recettori o non si renda convenientemente praticabile, il recapito potrà avvenire anche negli strati superficiali del sottosuolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione delle acque ivi convogliate.</p>	<p>5. Per tutte le superfici diverse da quelle previste ai commi 1 e 3 le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio, convogliate in condotte ad esse riservate, possono essere recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di nulla osta idraulico e fermo restando quanto stabilito ai commi 8 e 9. Nei casi previsti dal presente comma, laddove il recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo non possa essere autorizzato dai competenti enti per la scarsa capacità dei recettori o non si renda convenientemente praticabile, il recapito potrà avvenire anche negli strati superficiali del sottosuolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione delle acque ivi convogliate.</p>
<p>6. I titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti, soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, devono predisporre un piano di adeguamento entro tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, che deve garantire la realizzazione di quanto previsto al presente articolo entro il 31/12/2015.</p>	<p>6. I titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti, soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 del presente articolo, devono presentare all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, un piano di adeguamento entro il 29/02/2016. Il piano di adeguamento dovrà contenere un cronoprogramma che riporti la scansione temporale della sua attuazione. Gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31/12/2018, salvo comprovati motivi, che vanno tempestivamente sottoposti con completezza di documentazione all'Autorità competente, la quale potrà stabilire eventuali nuovi termini per l'adeguamento.</p>
<p>8. Per gli agglomerati con popolazione superiore a 20.000 A.E. con recapito diretto delle acque</p>	<p>8. Per gli agglomerati con popolazione superiore a 20.000 A.E. con recapito diretto delle acque</p>

<p>meteoriche nei corpi idrici superficiali, l'AATO, sentita la provincia, è tenuta a prevedere dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia, in grado di consentire, entro il 2015, una riduzione del carico inquinante da queste derivante non inferiore al 50% in termini di solidi sospesi totali. Dovranno essere privilegiati criteri ed interventi che ottimizzino il numero, la localizzazione ed il dimensionamento delle vasche di prima pioggia.</p>	<p>meteoriche nei corpi idrici superficiali, il Consiglio di Bacino, sentita la provincia, è tenuto a prevedere dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia, in grado di consentire, entro il 2015, una riduzione del carico inquinante da queste derivante non inferiore al 50% in termini di solidi sospesi totali. Dovranno essere privilegiati criteri ed interventi che ottimizzino il numero, la localizzazione ed il dimensionamento delle vasche di prima pioggia.</p>
---	---

<b>PTA vigente</b>	<b>Modifiche proposte</b>
<p><b>Art. 40 – Azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee</b></p> <p>1. Nei territori dei comuni ricadenti nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi, elencati nell'Allegato "E", possono essere assentite esclusivamente le istanze di:</p> <p>a) derivazione di acque sotterranee per uso termale e minerale di cui alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" e successive modificazioni;</p> <p>b) derivazione di acque sotterranee per uso potabile, igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti pubblici;</p> <p>c) derivazione di acque sotterranee per uso potabile igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto;</p> <p>d) derivazione di acque sotterranee per uso antincendio, avanzate da soggetti privati, qualora non esistano alternative per l'approvvigionamento idrico necessario;</p> <p>e) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica o da altri soggetti da utilizzarsi al di fuori dei periodi di fornitura stagionale da parte del consorzio di bonifica, nel limite di una portata media, su base annua, non superiore a 6 l/s, previa installazione di idonee apparecchiature per la registrazione delle portate istantanee estratte; salvo quanto disposto dai successivi commi 14 bis e 14 quater;</p> <p>f) derivazione di acque sotterranee per usi geotermici o di scambio termico, con esclusione dei territori dei comuni di cui alle Tabelle 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25 del paragrafo 3.6.3 degli "Indirizzi di Piano";</p> <p>g) derivazione di acque sotterranee per impianti funzionali all'esercizio di un pubblico servizio;</p> <p>h) riconoscimento o concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici" e successive modificazioni;</p> <p>i) rinnovo delle concessioni per qualsiasi uso, senza varianti in aumento della portata</p>	<p><b>Art. 40 – Azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee</b></p> <p>1. Sono protette le falde acquifere o le porzioni di falda acquifera, utilizzate per alimentare acquedotti che rivestono carattere di pubblico interesse, come qui di seguito individuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le falde acquifere comprese tra le profondità riportate nell'allegato E1;</li> <li>- le porzioni di falda acquifera indicate nell'allegato E2, che si trovano al di sotto della quota di - 30 m misurati dalla superficie del livello statico della falda, come individuato localmente.</li> </ul> <p>Non possono essere realizzate sonde geotermiche che intercettino le falde utilizzate per scopi idropotabili indicate negli Allegati E1 ed E2.</p> <p>Dalle falde acquifere protette possono essere assentite esclusivamente le istanze di:</p> <p>a) derivazione di acque sotterranee per uso termale e minerale di cui alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" e successive modificazioni;</p> <p>b) derivazione di acque sotterranee per uso potabile, igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti pubblici;</p> <p>c) derivazione di acque sotterranee per uso potabile e igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto;</p> <p>d) derivazione di acque sotterranee per la preparazione e confezionamento dei prodotti dell'industria alimentare;</p> <p>e) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica o da altri soggetti da utilizzarsi al di fuori dei periodi di fornitura stagionale da parte del consorzio di bonifica, nel limite di una portata media, su base annua, non superiore a 6 l/s, previa installazione di idonee apparecchiature per la registrazione delle portate istantanee estratte; salvo quanto disposto dai successivi commi 14 bis e 14 quater;</p> <p>f) derivazione di acque sotterranee per impianti funzionali all'esercizio di un pubblico servizio;</p>

<p>concessa, fatte salve le verifiche di sostenibilità con la risorsa disponibile;</p> <p>j) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo relative a interventi di miglioramento fondiario ammessi a contributo dal Piano di Sviluppo Rurale, che comportino un effettivo e documentato risparmio della risorsa idrica;</p> <p>k) derivazione di acque sotterranee per uso domestico destinato all'innaffiamento di giardini ed orti, mediante pozzi con profondità non superiore alla prima falda freatica;</p> <p>l) derivazione di acque sotterranee per lo svolgimento di attività che non hanno fini di lucro, non sono ad uso personale, mediante pozzi con profondità non superiore alla prima falda freatica, esclusivamente per le seguenti finalità:</p> <p>1) allevamento ittigenico per il ripopolamento dei corsi d'acqua, limitatamente al periodo nel quale la derivazione superficiale non ne consenta l'utilizzo;</p> <p>2) irrigazione di struttura sportiva, qualora il consorzio di bonifica non possa garantire il servizio.</p>	<p>g) riconoscimento o concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici" e successive modificazioni;</p> <p>h) varianti in aumento della portata concessa, anche in fase di rinnovo delle concessioni di derivazione per qualsiasi altro uso, previa verifica della sostenibilità, da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione;</p> <p>i) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo relative a interventi di miglioramento fondiario ammessi a contributo dal Piano di Sviluppo Rurale, che comportino un effettivo e documentato risparmio della risorsa idrica.</p>
<p>3. Nelle aree di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:</p> <p>a) i prelievi per uso domestico non possono superare il limite di 0,1 l/s, quale portata media giornaliera;</p> <p>b) i pozzi ad uso domestico devono essere dotati di apparecchi di misura dei consumi, in portata o volume. I dati dei consumi in termini di volume annuo, dovranno essere trasmessi annualmente all'AATO territorialmente competente, che provvederà all'inoltro in Regione;</p> <p>c) per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati dispositivi di regolazione atti a impedire l'erogazione d'acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo. Sono vietati i pozzi a salienza naturale destinati all'utilizzo ornamentale (fontane a getto continuo): entro la data del 30 giugno 2012 i pozzi esistenti di tale tipologia (pozzi a salienza naturale destinati all'utilizzo ornamentale senza specifico impiego – fontane a getto continuo) devono essere chiusi con le modalità stabilite dall'amministrazione competente al rilascio delle concessioni. Nel caso di mancato rispetto di tale disposizione il Sindaco, previa diffida agli interessati, procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente.</p>	<p>3. Per i prelievi dalle falde acquifere protette individuate al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:</p> <p>a) i prelievi per uso domestico possono superare il limite di 0,1 l/s, quale portata media giornaliera, solo qualora non fossero possibili approvvigionamenti alternativi, fatta salva la sostenibilità con la risorsa disponibile;</p> <p>b) i pozzi ad uso domestico devono essere dotati di apparecchi di misura dei consumi, in portata o volume. I dati dei consumi in termini di volume annuo, dovranno essere trasmessi annualmente al Consiglio di Bacino territorialmente competente, che provvederà all'inoltro in Regione;</p> <p>c) per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati dispositivi di regolazione atti a impedire l'erogazione d'acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo. I pozzi a salienza naturale destinati all'utilizzo ornamentale (fontane a getto continuo) devono essere chiusi con le modalità stabilite dall'amministrazione competente al rilascio delle concessioni. Nel caso di mancato rispetto di tale disposizione il Sindaco, previa diffida agli interessati, procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente;</p> <p>d) la testa pozzo deve essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità del pozzo e la misura del livello piezometrico della falda.</p>
<p>4. Nelle restanti porzioni del territorio regionale possono essere assentite, oltre alle istanze di cui al comma 1, anche le istanze di derivazione di acque sotterranee per:</p>	<p>4. Dalle falde acquifere diverse da quelle protette di cui al comma 1 possono essere assentite, oltre alle istanze di cui al comma 1, anche istanze di derivazione di acque sotterranee per usi diversi.</p>

<p>a) uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica o da altri soggetti da utilizzarsi al di fuori dei periodi di fornitura stagionale da parte del consorzio di bonifica;</p> <p>b) altri usi diversi da quelli del comma 1, nel limite di una portata media, su base annua, non superiore a 3 l/s. Per gli utilizzi industriali, l'istanza di derivazione può essere assentita solo in aree non servite da acquedotto industriale. Resta fermo che, per gli usi potabile, igienico sanitario e antincendio, l'istanza può essere assentita soltanto in aree non servite da acquedotto civile.</p>	<p>Per tutti gli usi il piano di massima di estrazione e la relazione geologica previsti dalla normativa nazionale, dovranno quantificare l'acqua richiesta in concessione e motivare le modalità di prelievo in rapporto alle condizioni geologiche e idrogeologiche locali.</p> <p>Per gli utilizzi industriali l'istanza di derivazione può essere assentita solo in aree non servite da acquedotto industriale. Resta fermo che, per gli usi potabile, igienico sanitario e antincendio, l'istanza può essere assentita soltanto in aree non servite da acquedotto civile o laddove è dimostrato che l'approvvigionamento da acquedotto non è sostenibile.</p>
<p>7. Le istanze di riconoscimento o concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del R.D. n. 1775/1933 per usi diversi da quello potabile, relative a pozzi insistenti sui corpi idrici vincolati all'uso potabile ai sensi del presente Piano, possono essere assentite solo qualora risultino compatibili con l'utilizzazione potabile per la quale il vincolo è stato disposto. A tal fine, l'autorità competente procede ai necessari accertamenti acquisendo, in particolare, il parere tecnico motivato dell'ente preposto al servizio idrico, cui compete l'uso della risorsa vincolata.</p>	<p>7. Le istanze di riconoscimento o concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del R.D. n. 1775/1933 per usi diversi da quello potabile, relative a pozzi insistenti nei corpi idrici individuati negli Allegati E1 ed E2, possono essere assentite solo qualora risultino compatibili con l'utilizzazione potabile per la quale il vincolo è stato disposto. A tal fine, l'autorità competente procede ai necessari accertamenti acquisendo, in particolare, il parere tecnico motivato dell'ente preposto al servizio idrico, cui compete l'uso della risorsa vincolata.</p>
<p>9. La realizzazione di pozzi per gli usi domestici di acque sotterranee di cui all'articolo 93 del R.D. n. 1775/1933 è ammessa:</p> <p>a) in zone sprovviste di acquedotto civile e per le quali il soggetto gestore del servizio dichiara l'impossibilità di eseguire l'allacciamento;</p> <p>b) in zone servite dall'acquedotto civile, esclusivamente per l'innaffiamento di giardini ed orti, mediante pozzi con profondità non superiore alla prima falda freatica.</p>	<p>9. La realizzazione di pozzi per gli usi domestici di acque sotterranee di cui all'articolo 93 del R.D. n. 1775/1933 è ammessa:</p> <p>a) in zone sprovviste di acquedotto civile e per le quali il soggetto gestore del servizio dichiara l'impossibilità di eseguire l'allacciamento;</p> <p>b) in zone servite dall'acquedotto civile, esclusivamente per l'innaffiamento di giardini ed orti, mediante pozzi con profondità non superiore alla prima falda utile.</p>
<p>10. Al fine di garantire la tutela delle risorse idriche sotterranee e di prevenire fenomeni che possono arrecare danno all'equilibrio idrogeologico, la realizzazione di pozzi, con l'esclusione di quelli con profondità inferiore a 30 metri dal piano campagna e portata inferiore a 0,1 l/s come media giornaliera, e la realizzazione di sondaggi con esclusione di quelli con profondità inferiore a 30 metri dal piano campagna, sono sottoposte a progettazione e direzione lavori. Il progetto deve prevedere modalità di realizzazione compatibili con la situazione geologica e idrogeologica del sottosuolo.</p>	<p>10. Al fine di garantire la tutela delle risorse idriche sotterranee e di prevenire fenomeni che possono arrecare danno all'equilibrio idrogeologico, la realizzazione di pozzi, con l'esclusione di quelli con profondità inferiore a 30 metri dal piano campagna o portata inferiore a 0,1 l/s come media giornaliera, e la realizzazione di sondaggi con esclusione di quelli con profondità inferiore a 30 metri dal piano campagna, sono sottoposte a progettazione e direzione lavori. Il progetto deve prevedere modalità di realizzazione compatibili con la situazione geologica e idrogeologica del sottosuolo.</p>
<p>11. Al termine dei lavori deve essere trasmesso alla Regione il profilo stratigrafico del foro corredato da schemi tecnici dell'opera, congiuntamente alla dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori.</p>	<p>11. Al termine dei lavori deve essere trasmesso alla Regione il profilo stratigrafico del foro corredato da schemi tecnici dell'opera, comprensivi delle cementazioni eseguite, congiuntamente alla dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori.</p>
<p>12. Entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, la</p>	<p>12. La Giunta regionale predispone linee guida per la progettazione, la realizzazione, la</p>

Giunta regionale predispone linee guida per la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la chiusura dei pozzi.	manutenzione e la chiusura dei pozzi.
14. Entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, la Regione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, dà avvio alla realizzazione delle misure non strutturali per la tutela quantitativa della risorsa ed il risparmio idrico ai sensi di quanto disposto negli "Indirizzi di Piano" ed ai sensi del D.lgs. n. 152/2006.	14. Entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, la Regione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, dà avvio alla realizzazione delle misure non strutturali per la tutela quantitativa della risorsa ed il risparmio idrico.

<b>PTA vigente</b>	<b>Modifiche proposte</b>
<b>Art. 44 - Deroghe al deflusso minimo vitale</b>	<b>Art. 44 - Deroghe al deflusso minimo vitale</b>
	<p><i>Dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente lettera d):</i></p> <p>d) quando sussistano esigenze di eseguire interventi alle opere di derivazione esistenti, necessari al fine del corretto rilascio del DMV e non altrimenti realizzabili.</p> <p>.....</p>



**Allegato E**

L'Allegato E "Comuni compresi nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi" del PTA vigente è sostituito dagli Allegati E1 ed E2 di seguito riportati.

**ALLEGATO E1 ALLE NORME TECNICHE****COMUNI NEL CUI TERRITORIO SONO PRESENTI FALDE ACQUIFERE  
DA SOTTOPORRE A TUTELA, CON RELATIVE PROFONDITA' DA TUTELARE**

Le falde individuate possono non essere presenti su tutto il territorio comunale, soprattutto per le zone prossime alla fascia pedemontana e prossime ad alvei fluviali. In caso di dubbia interferenza con pozzi pubblici vanno eseguite indagini ed eventualmente, laddove possibile, prove idrauliche.

Comune	Prov.	Consiglio di Bacino	Gestore	n. pozzi pubblici	Tetto e letto falde da sottoporre a tutela. Quota (m dal p.c.)
Alano di Piave	BL	VO	ATS	3	8 - 40
Borso del Grappa	TV	VO	ATS	8	16 - 110
Cison di Valmarino	TV	VO	ATS	1	102 - 108
Cornuda	TV	VO	ATS	6	45 - 100
Crespano del Grappa	TV	VO	ATS	8	15 - 120
Farra di Soligo	TV	VO	ATS	6	13 - 128
Follina	TV	VO	ATS	6	17 - 47
Moriago della Battaglia	TV	VO	ATS	4	55 - 100
Paderno del Grappa	TV	VO	ATS	3	34 - 72
Pederobba	TV	VO	ATS	3	30 - 34
Revine Lago	TV	VO	ATS	2	127 - 175
Tarzo	TV	VO	ATS	3	47 - 90
Valdobbiadene	TV	VO	ATS	4	9 - 27
Vidor	TV	VO	ATS	3	44 - 49
Conegliano	TV	VO	SISP	10	10 - 34
Fregona	TV	VO	SISP	1	90-99
S. Pietro di Feletto	TV	VO	SISP	6	12 - 69
Susegana	TV	VO	SISP	5	19 - 77
Vittorio Veneto	TV	VO	SISP	21	14 - 60
Silea	TV	VO	Sile Piave	13	55 - 269
Molvena	VI	BRE	ETRA	1	30-35
Trebaseleghe	PD	BRE	Veritas	7	232 - 321
Pianezze	VI	BRE	ETRA	2	23 - 30
Pove del Grappa	VI	BRE	ETRA	1	10 - 14

Comune	Prov.	Consiglio di Bacino	Gestore	n. pozzi pubblici	Tetto e letto falde da sottoporre a tutela. Quota (m dal p.c.)
Solagna	VI	BRE	ETRA	1	15 - 19
Bussolengo	VR	VER	Acque Veronesi	11	80 - 125
Caldiero	VR	VER	Acque Veronesi	6	24 - 198
Lavagno	VR	VER	Acque Veronesi	4	98 - 118
Legnago	VR	VER	Acque Veronesi	3	18 - 60
Pescantina	VR	VER	Acque Veronesi	4	45 - 97
Soave	VR	VER	Acque Veronesi	6	22 - 64
Vigasio	VR	VER	Acque Veronesi	3	80 - 108
Bovolone	VR	VER	Acque Veronesi	7	116 - 139
Erbè	VR	VER	Acque Veronesi	2	> 112
Nogarole Rocca	VR	VER	Acque Veronesi	3	64 - 98
Sorgà	VR	VER	Acque Veronesi	2	> 156
Trevezuolo	VR	VER	Acque Veronesi	1	> 104
Pastrengo	VR	VER	AGS	3	120 - 265
S. Ambrogio	VR	VER	AGS	4	60-253
Lonigo	VI	VCH	Acque Veronesi	6	47 - 103
Brendola	VI	VCH	Acque del Chiampo	2	27 - 43
Chiampo	VI	VCH	Acque del Chiampo	12	3 - 50
Arzignano	VI	VCH	Acque del Chiampo	14	28 - 101
Montorso Vic.	VI	VCH	Acque del Chiampo	2	15 - 46
Scorzè	VE	LAG	Veritas	12	43 - 54 e 198 - 304
Preganziol	TV	LAG	Veritas	2	150 - 270
Caldogno	VI	BAC	Aps e Acque Vicentine	3	63 - 132
Monticello Conte Otto	VI	BAC	Aps e Acque Vicentine	12	100 - 190
Orgiano	VI	BAC	Acque Vicentine	3	26 - 119
Vicenza	VI	BAC	Acque Vicentine	21	60 - 204
Vicenza	VI	BAC	Aps	9	95 - 190
Vicenza	VI	BAC	ETRA	7	51 - 132
Villaverla	VI	BAC	Aps e Avs	5	10 - 15 e 52 - 127
Totale				297	

Abbreviazioni Consigli di Bacino:

BAC: Bacchiglione

BRE: Brenta

LAG: Laguna di Venezia

VER: Veronese

VCH: Valle del Chiampo

VO: Veneto Orientale

**ALLEGATO E2 ALLE NORME TECNICHE  
COMUNI NEL CUI TERRITORIO SONO PRESENTI FALDE ACQUIFERE  
DA SOTTOPORRE A TUTELA (IN ZONE VULNERABILI)**

Le falde individuate possono non essere presenti su tutto il territorio comunale.

Sono protette le porzioni di falda acquifera del sistema indifferenziato presente nei comuni indicati, che si trovano al di sotto della quota di - 30 m misurati dalla superficie del livello statico della falda, come individuato localmente.

<b>Comune</b>	<b>Prov.</b>	<b>Consiglio di Bacino</b>	<b>Gestore</b>	<b>n. pozzi pubblici</b>	<b>Quota (m dal P.C.) inizio prima fenestratura pozzo</b>
Castelfranco Veneto	TV	VO	ATS	7	74
Fonte	TV	VO	ATS	4	9
Istrana	TV	VO	ATS	2	174
Loria	TV	VO	ATS	2	82
Maserada sul Piave	TV	VO	ATS	2	41
Montebelluna	TV	VO	ATS	1	nd
Mussolente	VI	VO	ATS	3	8
Nervesa della Battaglia	TV	VO	ATS	4	13
Paese	TV	VO	ATS	3	70
Ponzano Veneto	TV	VO	ATS	4	40
Povegliano	TV	VO	ATS	2	81
Riese Pio X	TV	VO	ATS	1	82
San Zenone degli Ezzelini	TV	VO	ATS	2	nd
Spresiano	TV	VO	ATS	5	49
Trevignano	TV	VO	ATS	2	96
Treviso	TV	VO	ATS	22	54
Vedelago	TV	VO	ATS	1	104
Villorba	TV	VO	ATS	3	39
Volpago del Montello	TV	VO	ATS	1	120
Cimadolmo	TV	VO	SISP	1	84
Cordignano	TV	VO	SISP	2	16
Mareno di Piave	TV	VO	SISP	1	78
Ormelle	TV	VO	SISP	5	79
S. Polo di Piave	TV	VO	SISP	9	71
S. Lucia di Piave	TV	VO	SISP	2	43
Carbonera	TV	VO	Sile Piave	5	138
Maserada sul Piave	TV	VO	ASI	10	54
Ormelle	TV	VO	ASI	7	75
Bassano del Grappa	VI	BRE	ETRA	7	49
Carmignano di Brenta	PD	BRE	ETRA	4	10
Cartigliano	VI	BRE	ETRA	1	25
Cassola	VI	BRE	ETRA	2	63
Fontaniva	PD	BRE	ETRA	17	38

Comune	Prov.	Consiglio di Bacino	Gestore	n. pozzi pubblici	Quota (m dal P.C.) inizio prima fenestrazione pozzo
Galliera Veneta	PD	BRE	ETRA	2	70
Loreggia	PD	BRE	ETRA	7	16
Marostica	VI	BRE	ETRA	5	17
Mason Vicentino	VI	BRE	ETRA	3	30
Nove	VI	BRE	ETRA	1	43
Piombino Dese	PD	BRE	ETRA	14	18
Resana	TV	BRE	ETRA	2	23
Romano d'Ezzelino	VI	BRE	ETRA	2	16
Rosà	VI	BRE	ETRA	5	32
Rossano Veneto	VI	BRE	ETRA	3	61
San Giorgio in Bosco	PD	BRE	ETRA	2	53
San Martino di Lupari	PD	BRE	ETRA	3	37
San Pietro in Gu	PD	BRE	ETRA	2	6
Santa Giustina in Colle	PD	BRE	ETRA	5	34
Schiavon	VI	BRE	ETRA	1	33
Tezze sul Brenta	VI	BRE	ETRA	3	20
Fumane	VR	VER	Acque Veronesi	2	nd
Grezzana	VR	VER	Acque Veronesi	1	nd
Marano di Valpolicella	VR	VER	Acque Veronesi	1	nd
Montecchia di Crosara	VR	VER	Acque Veronesi	6	nd
Negrar	VR	VER	Acque Veronesi	1	nd
San Giovanni Ilarione	VR	VER	Acque Veronesi	14	nd
Castel d'Azzano	VR	VER	Acque Veronesi	1	76
Mozzecane	VR	VER	Acque Veronesi	3	14
Roncà	VR	VER	Acque Veronesi		nd
San Giovanni Lupatoto	VR	VER	Acque Veronesi	9	35
San Martino Buon Albergo	VR	VER	Acque Veronesi	3	16
Sommacampagna	VR	VER	Acque Veronesi	3	57
Sona	VR	VER	Acque Veronesi	11	52
Verona	VR	VER	Acque Veronesi	72	6
Villafranca di Verona	VR	VER	Acque Veronesi	7	52
Povegliano Veronese	VR	VER	Acque Veronesi	2	92
Buttapietra	VR	VER	Acque Veronesi	3	80
Isola della Scala	VR	VER	Acque Veronesi	7	75
San Bonifacio	VR	VER	Acque Veronesi	4	101
Zevio	VR	VER	Acque Veronesi	4	68
Bardolino	VR	VER	AGS	7	80
Brenzona	VR	VER	AGS	4	12

Comune	Prov.	Consiglio di Bacino	Gestore	n. pozzi pubblici	Quota (m dal P.C.) inizio prima fenestrazione pozzo
Castelnuovo	VR	VER	AGS	5	73
Cavaion	VR	VER	AGS	2	67
Dolcè	VR	VER	AGS	6	15
Lazise	VR	VER	AGS	8	16
Malcesine	VR	VER	AGS	3	30
Peschiera	VR	VER	AGS	4	100
Rivoli	VR	VER	AGS	2	nd
S. Zeno di Montagna	VR	VER	AGS	1	280
Valeggio sul Mincio	VR	VER	AGS	6	46
Caprino	VR	VER	AGS	1	nd
Ferrara di M.Baldo	VR	VER	AGS	6	nd
Montecchio Maggiore	VI	VCH	Acque del Chiampo	5	32
Quinto di Treviso	TV	LAG	Veritas	19	120
Zero Branco	TV	LAG	Veritas	11	20
Morgano	TV	LAG	Veritas	5	20
Treviso	TV	LAG	Veritas	5	131
Bressanvido	VI	BAC	Acque Vicentine	2	15
Dueville	VI	BAC	Aps e Acque Vicentine	5	20
Sandrigò	VI	BAC	Acque Vicentine	2	98
Tot. Pozzi				467	

nd = valore non disponibile

Abbreviazioni Consigli di Bacino:

BAC: Bacchiglione; BRE: Brenta; LAG: Laguna di Venezia

VER: Veronese; VCH: Valle del Chiampo; VO: Veneto Orientale

## Allegato F

PTA vigente	Modifiche proposte
ALLEGATO F	Al punto 2 dell'allegato F il punto finale è sostituito da una virgola e sono aggiunte le seguenti parole: "di cui al punto 2 dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006, a prescindere dai valori limite ivi riportati."
ALLEGATO F ... 6. Impianti di smaltimento di rifiuti, impianti di recupero di rifiuti, depositi e stoccaggi di rifiuti, centri di cernita di rifiuti	ALLEGATO F ... 6. Impianti di smaltimento e/o di recupero di rifiuti.